

DR. MICHAEL PALLA
DR. JOACHIM KNOLL
DR. CHRISTIAN GASSER
DR. IRENE ZAMBIASI

A tutti i nostri clienti

Loro indirizzi

Bolzano, 21 giugno 2010

Oggetto: Decreto "incentivi" D. L. n. 40/2010 – segnalazione telematica delle operazioni da e verso i Paesi paradisi fiscali

Gentili clienti!

I benefici previsti dal cosiddetto decreto "incentivi", pari a circa 300 milioni di euro, saranno finanziati con un'inasprita lotta contro l'evasione. In questo contesto sono inevitabili ulteriori adempimenti burocratici che nella prassi sono a carico di tutti gli imprenditori e lavoratori autonomi.

Uno di questi nuovi adempimenti burocratici è volto al controllo delle fatture emesse e ricevute nei confronti di operatori di paradisi fiscali, con la finalità di contrastare le frodi fiscali internazionali. Sul piano oggettivo le operazioni sottoposte all'obbligo sono quattro: cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.

Gli elenchi si presentano con cadenza mensile oppure trimestrale, a seconda che il contribuente, nei quattro trimestri precedenti, abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti non superiore, oppure superiore, a 50 mila euro su base trimestrale. La soglia si applica distintamente a ciascuna delle seguenti quattro categorie di operazioni: cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti.

Il nuovo elenco è composto, oltre che dal frontespizio in cui vanno indicati i dati del contribuente, da un'unica scheda (quadro A) da compilare distintamente per ciascun soggetto economico (impresa o professionista) domiciliato negli stati "black list", nei cui confronti sono state poste in essere una o più operazioni commerciali. La scheda del cliente o del fornitore deve in primo luogo evidenziare la data e lo stato di nascita (solo per le persone fisiche), oltre allo stato estero di domicilio, l'indirizzo di residenza e il codice fiscale o altro codice identificativo. Vanno poi riepilogate le operazioni attive (cessioni di beni comprese le esportazioni e servizi resi) e quelle passive (acquisti di beni e servizi ricevuti), distinguendo tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA, al netto di note di variazione eseguite in base all'articolo 26 del DPR n. 633/72.

L'obbligo di segnalazione riguarda le operazioni commerciali compiute a partire dal 1° luglio 2010 con soggetti aventi sede in Paesi "black list". I contribuenti mensili partono dunque con il primo invio alla fine di agosto con il riepilogo delle fatture di luglio. I trimestrali, invece, comunicheranno entro il 31 ottobre le vendite e gli acquisti del terzo trimestre 2010.

I paradisi fiscali sono quelli inclusi nella "black list" per le persone fisiche (Dm 4 maggio 1999) e in quella redatta ai fini dell'applicazione del regime delle società estere controllate e collegate (Dm 21 novembre 2001). Combinando le due liste, emerge che alcuni Paesi non presenti nella prima lista lo sono nella seconda, ma limitatamente ad alcune tipologie di soggetti societari (p.es. Svizzera). Di seguito vengono elencati i paradisi fiscali:

Alderney, Andorra, Angola*, Anguilla, Antigua e Barbuda*, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein*, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Corea del Sud*, Costa Rica*, Dominica*, Ecuador*, Emirati Arabi Uniti*, Filippine, Giamaica*, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya*, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo*, Macao, Malaysia, Maldive, Malta*, Mauritius*, Monaco, Monteserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama*, Polinesia Francese, Portorico*, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vicente Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzer*a, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay*, Vanuatu.

*La lista del 21 novembre 2001 contiene limitazioni e distinzioni da valutare caso per caso.

L'omissione degli elenchi o la loro compilazione in modo incompleto o non veritiero rende applicabile la sanzione da un minimo di 516 ad un massimo di 4.130 euro. Non è applicabile l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 472/97 e di conseguenza sarà sanzionata di per se ogni violazione.

Con la presente vorremo porre la Vs. attenzione su questo nuovo adempimento periodico. Qualora ci incaricate con la elaborazione e l'invio telematico di questa nuova comunicazione, Vi preghiamo di volerci contattare in tempo. Restando a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere,

Cordiali saluti

Palla – Knoll & Partner